

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 60 DEL 13/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO DI LOCALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI ASIAGO IN VIALE DEI PATRIOTI N.69, DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2567/22

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 435 del 19/05/2010, l'ex Azienda Sanitaria n. 3 (da 1/1/2017 Azienda ULSS7 Pedemontana) approvava lo schema di contratto di comodato per la concessione in uso dei locali siti al piano terra della sede della Casa di Riposo di Asiago, in viale dei Patrioti n.69, per lo svolgimento dell'attività istituzionale di Continuità Assistenziale, fissandone la decorrenza dal 24/05/2010 e la durata in anni 7 (sette), prorogabili per un ulteriore periodo;
- con nota prot. n. 35678 in data 17/06/2010, l'Azienda trasmetteva alla Casa di Riposo di Asiago la convenzione sottoscritta in data 14/06/2010 e registrata all'Agenzia delle Entrate al n. 2732 del 16/06/2010;
- con provvedimento n. 253 del 25/03/2015, l'Azienda sanitaria approvava il protocollo d'intesa tra il Comune di Asiago, la Casa di Riposo di Asiago e l'Azienda Sanitaria medesima, per la collocazione di una "Medicina di Gruppo Integrata" sperimentale presso alcuni locali del piano terra del fabbricato di Asiago in viale dei Patrioti n.69, continuando ad usufruire dei suddetti locali fino alla data odierna, pur in assenza di un formale contratto di comodato;
- l'Azienda ha rilevato la necessità di mantenere in essere i servizi di Continuità Assistenziale e Medicina di gruppo Integrata presso i locali oggetto di convenzione e non disponendo di spazi idonei in relazione al tipo di attività da svolgere, ha chiesto ed ottenuto la disponibilità da parte della Casa di Riposo di Asiago, di poter continuare ad usufruire di alcuni locali del sopraccitato immobile;
- la Casa di Riposo di Asiago e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, anche a seguito di scambio di corrispondenza per vie brevi, hanno condiviso uno schema di contratto di comodato, a titolo gratuito, della durata di anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2023, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti, per regolamentare l'utilizzo dei locali in questione;
- lo schema di contratto, come concordato tra le Parti, è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 1. individuazione dei locali siti al piano terra dell'immobile di viale dei Patrioti n.69, in Comune di Asiago, catastalmente contraddistinto al Fg.63 m.n. 226, aventi superficie totale pari a mq. 267, di cui mq.54 ad uso promiscuo, come evidenziato nella planimetria allegata al contratto;
 2. durata del contratto: anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2023, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti;
 3. oneri a carico del Comodatario: le spese relative alle utenze relativamente all'energia elettrica, al riscaldamento, all'approvvigionamento idrico, alla depurazione dei reflui, allo smaltimento dei R.S.U, per un importo annuale forfettizzato pari a €. 9.000,00= (novemila/00), nonché il rimborso al Comodante del 50% delle spese sostenute per la registrazione del contratto di comodato.
- è stato acquisito per le vie brevi il parere del Direttore dei Servizi Sociali come da nota mail in data 29/11/2022;
- quota parte delle spese relative alle utenze saranno rimborsate all'Azienda dai medici di Medicina Generale in relazione ai locali occupati, secondo quanto previsto dal Regolamento predisposto dall'UOC Direzione Amministrativa Territoriale - UOS Convenzioni, in corso di approvazione.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone:

- di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo

schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dei locali presso la Casa di Riposo di Asiago, viale dei Patrioti n.69, in Comune di Asiago, da destinare a servizio di Continuità Assistenziale e Medicina di Gruppo Integrata dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;

- di provvedere al rimborso delle spese arretrate delle utenze relativamente all'energia elettrica, al riscaldamento, all'approvvigionamento idrico, alla depurazione dei reflui, allo smaltimento dei R.S.U, per l'utilizzo pregresso riferito alle annualità 2021 e 2022, rispetto alla presente convenzione, da parte del Comodatario dei locali di che trattasi, convenuto tra le parti per un importo forfettizzato pari a €. 18.000,00= (diciottomila/00).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dei locali presso la Casa di Riposo di Asiago, viale dei Patrioti n.69, in comune di Asiago, da destinare a servizio di Continuità Assistenziale e Medicina di Gruppo Integrata dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dei locali siti al piano terra dell'immobile di viale dei Patrioti n.69, in Comune di Asiago, catastalmente contraddistinto al Fg.63 m.n. 226, aventi superficie totale pari a mq. 267, di cui mq.54 ad uso promiscuo, come evidenziato nella planimetria allegata al contratto;
 - durata del contratto: anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2023, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti;
 - oneri a carico del Comodatario: le spese relative alle utenze relativamente all'energia elettrica, al riscaldamento, all'approvvigionamento idrico, alla depurazione dei reflui, allo smaltimento dei R.S.U, per un importo annuale forfettizzato pari a €. 9.000,00= (novemila/00), nonché il rimborso al Comodante del 50% delle spese sostenute per la registrazione del contratto di comodato.
2. di provvedere al rimborso delle spese arretrate delle utenze relativamente all'energia elettrica, al riscaldamento, all'approvvigionamento idrico, alla depurazione dei reflui, allo smaltimento dei R.S.U, per l'utilizzo pregresso riferito alle annualità 2021 e 2022, rispetto alla presente convenzione, da parte del Comodatario dei locali di che trattasi, convenuto tra le parti per un importo forfettizzato pari a €. 18.000,00= (diciottomila/00).
3. di dare atto che la spesa complessiva per l'intera durata del contratto relativa al rimborso delle utenze è stimata in €. 18.000,00, IVA compresa e la spesa per la quota parte della registrazione è stimata in €. 200,00;
4. di dare atto che la spesa complessiva per il presente provvedimento è stimata in € 36.200,00.= e troverà copertura come segue:

BILANCIO	PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2022	150	EA0440000	Sopravvenienze passive per beni e servizi	9.000,00 €
2022	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	9.000,00 €
2023	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	9.200,00 €
2024	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	9.000,00 €

5. di dare atto che il servizio ordinante ha predisposto la richiesta di incremento di spesa di €. 9.000,00.= al conto EA0440000 – PRG 150 “sopravvenienze passive per beni e servizi”. La stessa verrà inserita nel Bilancio Economico Preventivo 2022 in sede di revisione trimestrale;
6. di precisare che quota parte delle spese relative alle utenze saranno rimborsate all'Azienda dai medici di Medicina Generale in relazione ai locali occupati, secondo quanto previsto dal Regolamento predisposto dall'UOC Direzione Amministrativa Territoriale - UOS Convenzioni, in corso di approvazione;
7. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

CONTRATTO DI COMODATO

di Rep.

**A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA'
DELLA CASA DI RIPOSO DI ASIAGO UBICATI IN COMUNE DI ASIAGO,
VIALE DEI PATRIOTI N.69, PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA**

FRA

- la **CASA DI RIPOSO DI ASIAGO**, con sede in Asiago (VI), viale dei Patrioti n.69, codice fiscale 84006450245 e Partita I.V.A. 01884510247, rappresentata dal Presidente dott. Carlo Arduini, nato ad Asiago il 26.11.1968, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, che di seguito per comodità espositiva viene denominato anche semplicemente "**Comodante**";

E

- l'**ULSS 7 - Pedemontana**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913439245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26 febbraio 2021, che di seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente "**Comodatario**".

Premesso che:

-la Casa di Riposo di Asiago è proprietaria dell'immobile situato in Asiago (VI), viale dei Patrioti n.69, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Asiago, Fg. 63, M.N. 226;

- l'Azienda Ulss 7 Pedemontana ha necessità di svolgere attività di Medicina Gene-

rale Integrata e Continuità Assistenziale nella zona dell'altopiano di Asiago;

- l'Azienda Ulss 7 Pedemontana non dispone di spazi idonei in relazione al tipo di attività da svolgere;

-l'Azienda Ulss 7 Pedemontana ha chiesto ed ottenuto la disponibilità da parte della Casa di Riposo di Asiago, di poter usufruire di alcuni locali del sopracitato immobile, quale destinazione per attività di Medicina Generale Integrata e Continuità Assistenziale;

-si pone ora la necessità di formalizzare con idoneo contratto il titolo di utilizzo per le prossime annualità.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO E FINALITA'

1) Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario che, come sopra rappresentato accetta, il diritto d'uso a titolo gratuito dei locali dell'immobile, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Asiago, Fg. 63, M.N. 226, ovvero:

-locali ad uso principale e ausiliario finalizzati all'espletamento dell'attività di Continuità Assistenziale, una superficie utile pari a circa mq. 118, di cui circa mq. 27 in uso promiscuo;

-locali a uso principale e ausiliario finalizzati all'espletamento dell'attività di Medicina di Gruppo Integrata, una superficie utile pari a circa mq. 149, di cui circa mq. 27 in uso promiscuo;

I suddetti locali sono meglio evidenziati nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO

1) I locali vengono concessi al fine di destinarli a Medicina di Gruppo Integrata e Continuità Assistenziale e dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività e finalità proprie della stessa.

2) Il Comodatario si impegna a non destinare l'immobile concesso ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

3) Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del Comodatario tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art.4) DURATA

Il presente comodato avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 01/01/2023, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti.

Art.5) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2) Il Comodante dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) necessari allo svolgimento dell'attività, a tal riguardo prima dell'occupazione dei locali dovrà fornire al Comodatario la documentazione tecnica attestante la conformità degli impianti stessi alla normativa di legge.

3) Il Comodante prima dell'occupazione dei locali dovrà fornire al Comodatario il certificato di agibilità dei locali oggetto del comodato.

4) Alla scadenza del contratto, il Comodatario dovrà restituire l'immobile libero da cose e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello stato in cui questi lo ha ricevuto, oppure, con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10). In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

Art.6) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art.7) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

Le parti potranno esercitare il diritto di recesso dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi, da comunicare per iscritto a mezzo PEC all'altra parte.

Art.8) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume in solido la custodia dei locali oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nei locali e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante.

2) Il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode dei locali concessi in comodato e dovrà mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art.9) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto.

2) Sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali.

3) Il Comodatario, provvederà ad inserire l'immobile nella propria polizza All Risks (contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile) per eventuali danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 10) MIGLIORIE

1) I locali vengono dati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

2) Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dei locali dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto.

3) Eventuali lavori edilizi interni richiesti dal Comodatario devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comodante e saranno eseguiti dal Comodatario a totale suo carico, previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni.

4) I miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comodante, senza che lo stesso possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate.

5) Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, i locali dovranno essere restituiti al Comodante nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, fatto salvo eventuali modifiche autorizzate dal Comodante ai sensi dei punti che precedono.

Art. 11) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO

1) Sono a carico del Comodatario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

a) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria di carattere edile, con particolare riferimento a pavimenti, rivestimenti e serramenti;

b) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

speciali per telefonia e trasmissione dei dati;

c) tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;

g) tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e depurazione dei reflui, smaltimento rifiuti urbani) afferenti i locali oggetto della presente, a tal riguardo le parti convengono di determinare un importo forfettario annuale pari a 9.000,00 Euro (novemila/00), che verrà liquidato in due rate semestrali posticipate su richiesta del Comodante;

Art. 12) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODANTE

1) L'attivazione delle utenze relative a (energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti urbani).

2) Le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrico, termo-idro-sanitario e scarichi, degli impianti speciali di segnalazione e chiamata, e di rilevazione e allarme d'incendio, ivi compresa quelle relative ai mezzi d'estinzione incendio.

3) Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria di carattere edile.

Art. 13) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comodante, o suoi incaricati, l'accesso nei locali oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comodatario.

Art. 14) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato

dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art.15) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO

1) È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale, il godimento dei locali senza il consenso scritto del Comodante, all'infuori dei medici convenzionati.

2) Al fine di semplificare le procedure si conviene tra le parti che per l'esercizio del subcomodato o di cessione a favore di medici convenzionati, si prescinde dall'autorizzazione formale del Comodante.

Art. 16) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 17) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodante con successiva richiesta di rimborso al Comodatario per la quota del 50% delle spese sostenute per la registrazione.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

1) Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:

il Comodante presso la sua sede legale sita in Asiago, viale dei Patrioti n.69; il Comodatario presso la propria sede legale.

Art. 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 21) – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e gestione amministrativo-contabile del presente contratto, ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte informazioni che costituiscono dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ("Dati Personali"). Ciascuna parte si impegna, in qualità di autonomo titolare, a effettuare il trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), esclusivamente per finalità correlate alla gestione ed esecuzione del presente contratto ovvero per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali verranno conservati da ciascuna parte per il tempo strettamente necessario per tali finalità e quindi non oltre la durata del presente contratto ovvero, successivamente, esclusivamente per specifiche finalità ai sensi di legge (a titolo esemplificativo, ma non tassativo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per 10 anni).

Art. 22) APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE

1) A norma dell'articolo 1341 del codice civile, la parte comodataria specificatamente approva i patti di cui agli articoli: Art. 3) Destinazione ed utilizzo, Art. 4) Du-

rata, Art. 7) Recesso delle parti e revoca, Art. 8) Custodia, Art. 9) Danni e Responsabilità, Art. 11) Oneri e spese a carico del Comodatario, Art. 15) Divieto di cessione e subcomodato, Art. 17) Registrazione.

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA – Carlo Bramezza firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)



Letto, confermato e sottoscritto, addì.....

CASA DI RIPOSO DI ASIAGO – Carlo Arduini -firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA – Carlo Bramezza firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)



PERCORSO
CARRAIO



CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
 MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA
 PRONISOVO

PIANTA PIANO TERRA
 STATO DI PROGETTO
 SCALA 1:100

PORTICO